



CITTÀ
DI ANDRIA

Area Città, Territorio Ambiente

Settore Lavori Pubblici, Manutenzioni
Straordinarie ed Ordinarie, Infrastrutture,
Edilizia Scolastica, Espropri,
Patrimonio e Demanio

Andria,
data del protocollo informatico

**Al Presidente del
Consiglio Comunale**
Dott. Giovanni Vurchio

Al Sindaco
Avv. Giovanna Bruno

**All'Assessore
al Bilancio**
Dott. Pasquale Vilella

**All'Assessore
al Quotidiano**
Arch. Mario Loconte

e. p.c.

**Oggetto: PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE. ATTO
DI TRASMISSIONE.**

Con la presente si trasmette Proposta di Deliberazione di Consiglio Comunale, avente ad oggetto: *"Riconoscimento di legittimità del debito fuori bilancio ex art. 194, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., derivante da transazione intervenuta sulla controversia definita con sentenza della Corte d'Appello di Bari, Prima Sezione Civile n. 45/2023 del 17.01.2023 – R.G. n. 688/2020, per il pagamento del risarcimento danni e spese legali in favore del sig. C.V."*, corredata dei pareri ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000, nonché del parere rilasciato dai Revisori dei Conti.

Cordiali saluti.


Dirigente
Arch. Rosario Sarcinelli

Prot. 80224
del 4.8.25



CITTÀ
DI ANDRIA

Num. Ord. Del Giorno

Li

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto:

Riconoscimento di legittimità del debito fuori bilancio ex art. 194, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., derivante da transazione intervenuta sulla controversia definita con sentenza della Corte d'Appello di Bari, Prima Sezione Civile n. 45/2023 del 17.01.2023 – R.G. n. 688/2020, per il pagamento del risarcimento danni e spese legali in favore del sig. C.V..

Fogli aggiunti n. _____

arch. Rosario Sarcinelli
Il Responsabile del Servizio

arch. Mario Loconte
Assessore al ramo

Settore
Lavori Pubblici, Manutenzioni Straordinarie ed Ordinarie, Edilizia Scolastica, Infrastrutture, Espropri,
Patrimonio e Demanio

- La proposta è pervenuta il _____
 - Alla proposta sono allegati i seguenti documenti:

- La deliberazione diviene esecutiva
 - a) Decorso l'undicesimo giorno dalla sua pubblicazione il cui periodo va dal _____ al _____
 - b) Immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 4, D.to L. vo 267/2000
- Sulla proposta di cui innanzi è stata adottata, la deliberazione del Consiglio Comunale n° _____ in data _____ ore _____

IL SEGRETARIO GENERALE

CONSEGNA COPIE DELIBERE

- | | |
|---------------------|-----------------------------|
| ➤ All'ufficio _____ | il _____ per ricevuta _____ |
| ➤ All'ufficio _____ | il _____ per ricevuta _____ |
| ➤ All'ufficio _____ | il _____ per ricevuta _____ |
| ➤ All'ufficio _____ | il _____ per ricevuta _____ |
| ➤ All'ufficio _____ | il _____ per ricevuta _____ |

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- con Sentenza del Tribunale di Trani, Sezione civile n. 508 del 10 marzo 2020, il giudice, in accoglimento dell'istanza volta all'accertamento e dichiarazione di occupazione usurpativa presentata dal sig. C.V., rappresentato e difeso dall'avv. Franco Piccolo: 1) condannava il Comune di Andria a pagare a favore del sig. C.V. la somma di € 152.590,92, oltre rivalutazione monetaria dal 18.11.2015 fino alla data della sentenza, ed oltre interessi legali dalla data della sentenza sino all'effettivo soddisfo; 2) condannava il Comune di Andria a pagare in favore del sig. C.V. l'ulteriore somma di € 2.605,00, oltre rivalutazione monetaria dal 18.11.2015 fino alla data della sentenza, ed oltre interessi legali dalla data della sentenza sino all'effettivo soddisfo; 3) condannava il Comune di Andria a pagare a favore del sig. C.V. l'ulteriore somma di € 6.796,00 oltre interessi legali come indicati nella parte motivata della sentenza; 4) dichiarava il difetto di giurisdizione del giudice ordinario sulla domanda di risarcimento del danno per attesa eccedente il termine legale per provvedere, sussistendo la giurisdizione del giudice amministrativo; 5) rigettava le domande residue; 6) condannava il Comune di Andria a rifondere le spese processuali sostenute dalla parte attrice, liquidate in € 10.550,00 (di cui € 550,00 per esborsi ed € 10.000,00 per compenso professionale), oltre accessori dovuti come per legge, da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi anticipatario; 7) poneva a definitivo carico del Comune di Andria le spese della CTU;

- con Sentenza della Corte d'Appello di Bari, Prima, Sezione Civile n. 45 del 17 gennaio 2023, il giudice, rigettando l'appello proposto dal Comune di Andria: 1) condannava l'Ente alla rifusione delle spese in favore dell'appellato sig. C.V., liquidate in € 9.991,00 oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, IVA, CPA, e ulteriori accessori, il tutto da distrarsi in favore del difensore antistatario avv. Michele Piccolo; 2) dava atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, a carico dell'appellante e in osservanza dell'art. 13 comma 1-quater D.P.R. 115/2002;

Viste:

- la nota PEC prot. 64819 del 24.06.2025 a firma dell'avv. Michele Piccolo e depositata agli atti d'Ufficio, con la quale, per conto del sig. C.V., presentava proposta transattiva per un **importo onnicomprensivo di € 205.000,00**, a fronte dell'importo più elevato risultante dalla succitata sentenza, pari a € 236.115,92 oltre interessi legali maturandi dal 13.03.2025, subordinando la disponibilità a transigere alla condizione risolutiva del pagamento del dovuto in un'unica soluzione ed entro e non oltre il 31.08.2025;

- la nota PEC prot. n. 70820 del 09.07.2025 con la quale l'Ente, in riscontro alla succitata nota Prot. 64819/2025, accettava la proposta transattiva così come formulata dall'avv. Michele Piccolo;

Considerato che:

- in relazione alla richiamata debitoria comunale, con o senza evidenza giudiziale, allo stato sussistono tutti i presupposti previsti dalla giurisprudenza contabile per addivenire legittimamente alla stipula di un accordo transattivo (Corte dei Conti, Sezione II, sentenza n. 3 del 10/01/2005), potendosi valutare sia i reali termini del compromesso sia la congruità delle condizioni poste in essere;

- per un verso e in termini giusciviltistici, la transazione in generale si configura come un contratto a prestazioni corrispettive mediante il quale le parti intendono addivenire alla definizione di una vertenza, in conformità ai presupposti previsti dall'art. 1965 del codice civile (reciprocità delle concessioni, finalità di dirimere una lite esistente) quali fondamento di un accordo transattivo;

- per altro verso e in termini giuscontabili, la transazione, secondo quanto chiarito dalla Corte dei Conti - Sezione regionale per il controllo del Piemonte, con parere n. 4 dell'11 maggio 2007, sarà pagata con le ordinarie procedure contabili di spesa, rapportando ad esse l'assunzione delle obbligazioni derivanti dagli stessi accordi, e senza che possa configurarsi una ipotesi di debito fuori bilancio, nel caso in cui le spese abbiano fatto seguito ad una corretta procedura giuscontabile e si transiga sul quantum e sulle modalità e/o

sui termini di pagamento ovvero nel caso in cui la fonte del debito sia proprio la transazione senza evidenza di violazione giuscontabile sia presente in bilancio la necessaria provvista; laddove e viceversa sarà pagata ricorrendo alla procedura del riconoscimento del debito fuori bilancio, nel caso di assenza della necessaria provvista finanziaria in bilancio;

dato atto, dunque, che:

- si rende necessario ricondurre il debito di cui all'accordo bonario raggiunto nella contabilità dell'Ente, con effetto vincolante per lo stesso, secondo la procedura ex art. 194 T.U.EE.LL.;
- si rende, altresì, necessario provvedere al riconoscimento di legittimità del suddetto debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 267/2000, in considerazione delle caratteristiche della spesa in parola, per la somma complessiva e finale di € **205.000,00**, come risultante dalla sopra richiamata corrispondenza con l'avv. Michele Piccolo e, in particolare, la nota PEC prot. 64819 del 24.06.2025;
- il debito fuori bilancio del presente provvedimento è riconosciuto a seguito di individuazione di apposite fonti di finanziamento, sia in termini di competenza che in termini di cassa, poste interamente a carico del bilancio dell'Ente;
- contabilmente, il pagamento da effettuarsi in favore del creditore e per la causale di cui sopra, presuppone il riconoscimento di legittimità del relativo debito fuori bilancio;
- altresì, ai sensi dell'art. 194, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 267/2000, gli enti locali devono riconoscere la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive con deliberazione consiliare, statuendo in particolare che: *"1. Con deliberazione consiliare di cui all'articolo 193, comma 2, o con diversa periodicità stabilita dai regolamenti di contabilità, gli enti locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da: a) sentenze esecutive (...)";*

Considerato, pertanto, che:

- la delibera di riconoscimento, sussistendone i presupposti previsti dall'art. 194 del TUEL, costituisce un atto dovuto e vincolato per l'ente locale;
- la fattispecie sopra enunciata costituisce debito fuori bilancio a norma del citato art. 194, comma 1, lett. a) del T.U.E.L., D.Lgs. 267/2000 e che, conseguentemente, sussiste l'obbligo per il Comune di procedere al riconoscimento di tale debito in considerazione degli elementi costitutivi sin qui descritti, posto che gli stessi derivano da provvedimento giudiziale esecutivo tra le parti;

Dato atto che il riconoscimento del debito fuori bilancio derivante dalle sentenze sopra citate trova copertura finanziaria per l'intero importo nel capitolo 126009 "DEBITI FUORI BILANCIO - PATRIMONIO E LAVORI PUBBLICI" del bilancio di previsione 2025-2027, esercizio 2025;

Dato atto che il provvedimento sopra richiamato è esecutivo ex lege e che pertanto appare opportuno procedere alla corresponsione di quanto dovuto, anche al fine di evitare l'insediamento del commissario ad acta nominato, con costi ulteriori per l'Amministrazione;

Dato atto, altresì, che la presente deliberazione assume carattere di urgenza e indifferibilità ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii, posto che la sua mancata tempestiva adozione potrebbe arrecare un pregiudizio al pubblico interesse, laddove la sentenza in premessa indicata dovesse essere portata a esecuzione in danno dell'Ente;

Ritenuto, pertanto, necessario procedere al riconoscimento del debito fuori bilancio scaturente dal provvedimento giurisdizionale sopra illustrato, giusto il disposto di cui all'art. 194, comma 1, lett. a), del D.Lgs. n. 267/2000 per un importo pari ad € **205.000,00**;

Visto l'art. 23, comma 5, L. 27/12/2002 n. 289, secondo il quale i provvedimenti di riconoscimento di debito fuori bilancio devono essere trasmessi agli Organi di controllo e alla Procura della Corte dei Conti;

Richiamate:

- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 56 del 27/11/2018 avente ad oggetto “*Piano di Riequilibrio Finanziario Pluriennale del Comune di Andria ai sensi degli artt. 243 bis e segg. TUEL. Accesso al “Fondo di Rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli Enti Locali” di cui all'art. 243 ter TUEL. Approvazione*”;
- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 dell’11/03/2021 inerente la Rimodulazione del Piano di Riequilibrio Finanziario Pluriennale (ai sensi dell'art. 243 Bis, comma 5, del D.Lgs. 267/2000) approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 56 del 27/11/2018;
- la Deliberazione n. 12/PRSP/2023 con la quale la Corte dei Conti - Sezione Regionale di controllo per la Puglia approvava, ai sensi dell’art. 243-*quater*, comma 3, TUEL, il Piano di riequilibrio finanziario del Comune di Andria approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 56 del 27.11.2018 e rimodulato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 dell’11.3.2021;
- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 53 del 30/09/2024 con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) per il triennio 2025-2027;
- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 del 07/01/2025 con la quale è stata approvata la Nota di Aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) per il triennio 2025-2027;
- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 07/01/2025 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione per il triennio 2025-2027;
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 13 del 06/02/2025 avente per oggetto “*Approvazione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2025/2027*”, contenente anche il Piano delle Performance 2025-2027 (allegato 3) che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 75 del 12/06/2025 relativa all’Approvazione del Rendiconto della gestione per l’esercizio finanziario 2024, ai sensi dell’art. 227 del D.Lgs 267/2000;

Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica del Dirigente del Settore Lavori Pubblici, Manutenzioni Straordinarie ed Ordinarie, Edilizia Scolastica, Infrastrutture, Espropri, Patrimonio e Demanio, arch. Rosario Sarcinelli, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

Acquisito il parere favorevole di regolarità contabile del Dirigente del Settore Programmazione Economico- Finanziaria, dott.ssa Grazia Cialdella, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

Acquisito il parere dell’Organo di Revisione, prot. n. _____ del _____ in ottemperanza al disposto dell’art. 239, comma 1, lettera b), del D.Lgs. n. 267/2000;

Richiamato l'art. 7 del vigente Regolamento di contabilità armonizzata dell'Ente;

Visti:

- il D.Lgs. n. 267/2000;
- il D.Lgs. n. 118/2011;
- lo Statuto Comunale;

Con la seguente votazione

DELIBERA

1. di riconoscere, in favore del sig. C.V., ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 194, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 267/2000, il debito fuori bilancio discendente dalla transazione raggiunta sul debito derivante dal carattere esecutivo della Sentenza della Corte d'Appello di Bari, Prima, Sezione Civile n. 45 del 17 gennaio 2023, per un importo complessivo di € 205.000,00;

2. di dare atto che il finanziamento del debito scaturente dalle citate sentenze trova copertura finanziaria sul capitolo n. 126009 "DEBITI FUORI BILANCIO - PATRIMONIO E LAVORI PUBBLICI" del Bilancio di previsione 2025-2027, esercizio 2025;

3. di incaricare il Segretario Generale di trasmettere copia della presente deliberazione alla Procura Regionale della Corte dei Conti, ai sensi dell'art. 23, comma 5, della L. 27/12/2002 n. 289;

4. di dare atto che la presente deliberazione assume carattere di urgenza e indifferibilità ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii, posto che la sua mancata tempestiva adozione potrebbe arrecare un pregiudizio al pubblico interesse.

Il Consiglio Comunale inoltre, valutata l'urgenza imposta dalla volontà di concludere tempestivamente il procedimento e ritenuto che sussistano dunque le motivazioni per dare sollecita esecuzione al presente provvedimento deliberativo, con separata votazione

DELIBERA

1. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, al fine di poter provvedere al tempestivo pagamento delle somme dovute.

CONSIGLIO COMUNALE
PRESIDENTE
CAPOGRUPPO

RELAZIONE DELL'UFFICIO

Il compilatore

Il Responsabile di Servizio

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI STRAORDINARIE ED ORDINARIE, EDILIZIA SCOLASTICA, INFRASTRUTTURE, ESPROPRI, PATRIMONIO E DEMANIO
sulla presente proposta ai sensi dell'art. 49 del D.to L.vo 267/2000

Favorevole

04/08/2025
Li'

[Signature]
Il Responsabile del Servizio

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE – SERVIZIO PROGRAMMAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA
ai sensi dell'art 49, del D.to L.vo 267/2000

FAVOREVOLE

05/08/2025
Li'

IL DIRIGENTE DEL SETTORE Programmazione
ECONOMICO FINANZIARIA
Dott.ssa Grazia CIALDELLA

DECISIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Li'

Il Sindaco

Il Segretario Generale



IL COLLEGIO

- ESAMINATA la proposta di deliberazione di Consiglio Comunale, prot. n. 80613 del 05.08.2025, avente ad oggetto: "Riconoscimento di legittimità del debito fuori bilancio ex art. 194, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., derivante da transazione intervenuta sulla controversia definita con sentenza della Corte d'Appello di Bari, Prima Sezione Civile n. 45/2023 del 17.01.2023 R.G. n. 688/2020, per il pagamento del risarcimento danni e spese legali in favore del sig. C.V.";
 - VISTI:
 - l'art. 194, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL), che disciplina il riconoscimento dei debiti fuori bilancio derivanti da "sentenze esecutive";
 - la sentenza del Tribunale di Trani, Sezione civile n. 508 del 10 marzo 2020, che condannava il Comune di Andria al pagamento di risarcimenti e spese in favore del sig. C.V.;
 - la sentenza della Corte d'Appello di Bari, Prima, Sezione Civile n. 45 del 17 gennaio 2023, che rigettava l'appello proposto dal Comune di Andria e lo condannava alla rifusione delle spese;
 - PRESO ATTO CHE:
 - il debito fuori bilancio deriva dalla transazione raggiunta sul debito originato dalle sentenze sopra richiamate;
 - la proposta transattiva, presentata dall'avv. Michele Piccolo per conto del sig. C.V. , ammonta a un importo onnicomprensivo di € 205.000,00;
 - il debito trova copertura finanziaria nel capitolo 126009 "DEBITI FUORI BILANCIO - PATRIMONIO E LAVORI PUBBLICI" del bilancio di previsione 2025-2027, esercizio 2025;
 - la proposta di deliberazione assume carattere di urgenza e indifferibilità ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000;
 - VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Dirigente del Settore Lavori Pubblici, Manutenzioni Straordinarie ed Ordinarie, Infrastrutture, Edilizia Scolastica, Espropri, Patrimonio e Demanio, arch. Rosario Sarcinelli, in data 04.08.2025;
 - VISTO il parere favorevole di regolarità contabile espresso dal Dirigente del Settore Finanziario, Dott.ssa Grazia Cialdella, in data 05.08.2025;
- tutto ciò premesso e considerato,

ESPRIME

parere favorevole alla suddetta proposta di deliberazione di Consiglio Comunale di riconoscimento del debito fuori bilancio dell'importo di € 205.000,00, così come proposto.



Collegio dei Revisori dei Conti

Il tutto con l'invito a trasmettere copia della conseguente delibera di approvazione alla competente sezione della Corte dei Conti.

ria, 02/09/2025

Il Collegio dei Revisori dei Conti

dr. Cosimo Casagna

Cosimo

dott. Ezio Filippo Castoldi

dott.ssa Elisabetta Cipolloni

Elisabetta Cipolloni

PDF

ler

Nome: CASTOLDI EZIO FILIPPO

Emesso da: InfoCamere Qualified Electronic Signature C

, 04/09/2025